

- a.** L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b.** Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il contraente/assicurato o l'avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico ha facoltà di proporre **reclamo** per **iscritto** al Broker al seguente indirizzo¹:

Sede operativa via Porta Ronca 55, 20017 Rho (Mi) – reclami@goldenpartners.it – goldenpartners@pec.it

Il Dott. Antonio Collabolletta, Amministratore Unico e delegato Assicurativo svolge funzione competente per i reclami.

Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla sua ricezione, il contraente e/o l'assicurato può rivolgersi all'Ivass – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del Quirinale 21- 00187 - Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario,

c. il contraente/assicurato o l'avente diritto ha facoltà di:

- presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso www.arbitroassicurativo.org, dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;

*oppure*²

- il contraente/assicurato o l'avente diritto ha facoltà di presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'intermediario aderisce o è sottoposto ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215;

- il contraente/assicurato o l'avente diritto ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi;

d. il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/85796538 E-mail: fondobrokers@consap.it per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività d'intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui alla lettera a).

Oblio Oncologico

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

Golden Partners srl non distribuisce alcun prodotto assicurativo che preveda la compilazione di una dichiarazione o di un questionario medico sullo stato di salute. In ogni caso, Golden Partners srl, a fini meramente informativi e a beneficio dei clienti, comunica che nei casi in cui un prodotto assicurativo preveda la compilazione di una dichiarazione o di un questionario medico sullo stato di salute:

a. è possibile esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, i cui dettagli e le

modalità di esercizio possono essere reperite nel DIP aggiuntivo del prodotto assicurativo;

b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o del soggetto assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Timbro e Firma dell'Intermediario